

**CONTRATTO DI APPALTO PER L'ACQUISIZIONE DI SUPPORTO E ASSISTENZA  
SPECIALISTICA MICROSOFT "UNIFIED ENTERPRISE 2025-2027" - CIG B5B83B9CBB**

**tra**

**Agenzia delle entrate-Riscossione** (di seguito, per brevità, anche **Agenzia**), con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14 C.F. e P.IVA 13756881002, in persona del \_\_\_\_\_, in base ai poteri conferiti \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica ove sopra, all'uopo delegato;  
e

**Microsoft S.r.l.** (di seguito, per brevità, anche solo "Fornitore") con sede legale in Milano, viale Pasubio n. 21, C.F. 08106710158, P.I. 08106710158, in persona del \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica ove sopra.

**Premesso**

- che, con Disposizione del Direttore \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, prot. n. \_\_\_\_\_, Agenzia delle entrate-Riscossione ha avviato, ai sensi dell'art. 76 comma 2 lett. b) nn. 2 e 3 del D. Lgs. n. 36/2023, una procedura negoziata per l'acquisto dei servizi di supporto ed assistenza specialistica Microsoft denominati " Microsoft Unified Enterprise";
- che il Fornitore ha presentato un'offerta economica conforme alle prescrizioni indicate nella lettera di invito;
- che, con provvedimento del \_\_\_\_\_ prot. Prot. n. 2025/\_\_\_\_, l'Agenzia dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente ha disposto - ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.lgs. n. 36 del 2023 - l'aggiudicazione della procedura in favore del Fornitore che è immediatamente efficace;
- che al presente appalto, ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. a) del D.lgs. n. 36 del 2023, non si applica il termine di *stand still*;
- che il Fornitore, in sede di gara, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti e a quelli fissati nella lettera d'invito;
- che il Fornitore, ai fini della sottoscrizione del Contratto, ha costituito un'idonea cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna

esclusa, previste nel contratto medesimo per un importo pari ad euro \_\_\_\_, emessa da \_\_\_\_, il \_\_\_\_e valida sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

- che il Fornitore è in possesso delle polizze indicate nel successivo articolo 12.

**Tutto quanto sopra premesso**, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue.

## **Articolo 1**

### **Premesse e allegati**

1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo:

- Allegato "A" (Capitolato tecnico e Descrizione del programma di servizi di supporto tecnico Microsoft Enterprise);
- Allegato "B" (Offerta economica del Fornitore);
- Allegato "C" (Atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati e Addendum relativo alla Protezione dei Dati Personali dei Prodotti e dei Servizi Microsoft).

2. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:

- Contratto d'appalto e Descrizione del programma di servizi di supporto tecnico Microsoft Enterprise;
- Capitolato tecnico;
- Offerta economica del Fornitore;
- Atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati e Addendum relativo alla Protezione dei Dati Personali dei Prodotti e dei Servizi Microsoft.

## **Articolo 2**

### **Oggetto**

1. Con il presente contratto l'Agenzia, ai sensi degli artt. 1655 e ss. cod. civ., affida al Fornitore, che accetta, l'esecuzione dei servizi di supporto tecnico Microsoft Unified Enterprise come meglio descritti al paragrafo 3.3 del Capitolato tecnico.

2. Le prestazioni affidate dovranno essere svolte secondo le regole della migliore tecnica ed arte e secondo le modalità specificate nel successivo art. 5 e nel Capitolato tecnico e suoi allegati.

### **Articolo 3**

#### **Durata**

1. Il contratto avrà una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.

### **Articolo 4**

#### **Corrispettivi**

1. Il corrispettivo complessivo massimo spettante al Fornitore a fronte della corretta e completa erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto è stabilito in euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_ /00) oltre IVA. Gli oneri della sicurezza da rischi di interferenza sono pari ad euro zero.
2. Il corrispettivo complessivo massimo sopra indicato è determinato a corpo.
3. Il corrispettivo sopra indicato si riferisce all'esecuzione delle prestazioni affidate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura maturati dal Fornitore.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.
6. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento (5%) dell'importo complessivo del presente contratto, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento (80%) della variazione in relazione alle prestazioni da eseguire.
7. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, considerato il CPV di riferimento 72600000-6 "Servizi di consulenza e assistenza informatica", atteso quanto riportato nella Tabella D1 dell'allegato II.2-bis del Codice, dovrà essere utilizzato

l'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei servizi riferito al codice ATECO n. 62 riferito alla "Produzione di sw, consulenza informatica e attività connesse", utilizzando l'indice "business to business" pubblicato sul portale istituzionale dell'ISTAT. Ai sensi dell'art.3, comma 1, dell'Allegato II.2-bis citato, l'andamento di detto indice sarà verificato con cadenza trimestrale, secondo le modalità indicate all'articolo 12, comma 1 dell'Allegato II.2-bis.

## **Articolo 5**

### **Modalità di esecuzione ed oneri a carico del Fornitore**

1. Sono a carico del Fornitore - e si intendono remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4 - tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore medesimo con la sottoscrizione del presente Contratto.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Agenzia, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
4. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al

precedente art. 4. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Agenzia, assumendosene ogni relativa alea.

6. Il Fornitore si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nei suoi Allegati e negli atti della procedura.
7. Il Fornitore prende atto ed accetta che tutte le prestazioni commesse dovranno essere prestate con continuità. In nessun caso potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto da parte dell'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni e qualsiasi danno.
8. Il Fornitore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente, ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
9. Il Fornitore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni commesse.

## **Articolo 6**

### **Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al D. lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Al personale impiegato nei servizi previsti dal Contratto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. A tale fine, Agenzia ha indicato nei documenti di gara il seguente contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto: "Contratto Collettivo Nazionale del Commercio".
3. Il personale impiegato dal Fornitore dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia, la quale si limiterà a fornire al Responsabile del Contratto per il Fornitore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
4. Resta inteso che il Fornitore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto.
5. L'Agenzia potrà richiedere la sostituzione del personale addetto all'esecuzione del servizio che dovesse tenere un comportamento non decoroso e non in linea con i regolamenti interni di permanenza all'interno delle proprie sedi e/o dovesse non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione entro i successivi 5 giorni.

## **Articolo 7**

### **Penali**

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, l'Agenzia potrà applicare nei confronti del Fornitore le penali indicate nel Capitolato tecnico.
2. L'importo delle penali sarà detratto direttamente mediante compensazione finanziaria dai corrispettivi maturati dal Fornitore nella prima fattura utile, ovvero

mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

3. L'irrogazione delle penali non esclude il diritto dell'Agenzia di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.
4. L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali.

## **Articolo 8**

### **Fatturazione e modalità di pagamento**

1. Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 33 del relativo Allegato II.14, non è prevista l'anticipazione del prezzo.
2. L'importo di cui al precedente art. 4 sarà corrisposto al fornitore in n. 4 rate, di pari importo, da corrispondere anticipatamente, con cadenza semestrale, durante il periodo di vigenza contrattuale.
3. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni il Fornitore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Agenzia del certificato di "verifica di conformità", previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. Il Direttore dell'esecuzione, entro 10 giorni dall'ultimazione delle attività oggetto del Contratto, procederà in contraddittorio con il Fornitore alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni citate. Ultimata la verifica, il Direttore dell'esecuzione provvederà a rilasciare l'attestazione di regolare esecuzione e - qualora le attività commesse al Fornitore siano state eseguite correttamente - autorizzerà quest'ultimo all'emissione, a titolo di saldo, della fattura per l'ultima rata del corrispettivo. Delle operazioni di verifica sarà redatto apposito verbale in contraddittorio con il Fornitore.
5. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità l'Agenzia procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della

cauzione prestata dal Fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni oggetto del presente contratto.

6. Le fatture dovranno essere intestate ad Agenzia delle entrate Riscossione, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14, C.F. e P.IVA 13756881002. L'emissione, la trasmissione e il ricevimento delle fatture dovranno avvenire ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007 solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55 e s.m.i. Non saranno accettate fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità, né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. Il Fornitore dovrà riportare sulla fattura elettronica il seguente "Codice Univoco Ufficio" di IPA **UFQK7Y** il numero di CIG (campo 2.1.3), nonché dovrà completare i seguenti campi facoltativi con le informazioni che in fase di verifica di conformità/regolare esecuzione saranno comunicate dal Direttore dell'Esecuzione:

- Dati Ricezione (Blocco di dati 2.1.5) con indicazione:
- "Riferimento Numero Linea della fattura" (2.1.5.1);
- "Numero Documento della Ricezione" (2.1.5.2): indicare il numero di Regolare Esecuzione;
- "Data" (2.1.5.3): indicare la data di regolare esecuzione;
- "Numero linea della Ricezione" (2.1.5.4): indicare il numero linea della regolare esecuzione.

7. "Il pagamento di ciascuna delle fatture avverrà, ai sensi del dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente intestato al Fornitore ed acceso presso Banca: \_\_\_\_\_ - Filiale di \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_. Il Fornitore dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche.

8. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, il Fornitore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al precedente comma sono:

- Nome:\_\_\_\_\_Cognome:\_\_\_\_\_CF:\_\_\_\_\_;
- Nome:\_\_\_\_\_Cognome:\_\_\_\_\_CF:\_\_\_\_\_;

9. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo. Ai sensi del comma 1 dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 l'Agenzia è soggetta all'applicazione dello "split payment" per gli acquisti, tranne nel caso in cui sia applicabile il meccanismo del "reverse charge". Pertanto, le fatture emesse nei confronti dell'Agenzia, se non soggette al meccanismo del "reverse charge", dovranno essere comprensive di IVA e dovranno contenere l'indicazione "scissione dei pagamenti". Per effetto di tale regime, al fornitore verrà liquidato l'importo della fattura al netto dell'IVA, che sarà versata dall'Agenzia direttamente all'Erario, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale.
10. Le disposizioni sulla scissione dei pagamenti non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 25 del DPR 600/1973 (ex. comma 1-sexies art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 - in vigore dal 15-7-2018).
11. Le fatture prive dei requisiti stabiliti dal D.M. 55/2013, come aggiornato dal D.M. 132/2020, saranno rifiutate qualora rientranti nei casi specificatamente indicati all'art.2-bis (in vigore dal 6-11-2020).
12. Il Fornitore assume, con la sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della medesima.
13. L'Agenzia verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dal Fornitore con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del presente Contratto, l'inserimento, a pena di nullità assoluta, di un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine, il Fornitore si obbliga ad inviare all'Agenzia copia di tutti i contratti posti in essere, per l'esecuzione del presente Contratto, dal Fornitore stesso nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.
14. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto ex art. 1456 cod. civ. dall'Agenzia in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo al Fornitore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, l'Agenzia

provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

15. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili all'Agenzia, il Fornitore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori.
16. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, l'Agenzia verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila) maturati dal Fornitore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo di Euro 5.000,00 (cinquemila). In caso di esito positivo della predetta verifica, l'Agenzia - ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale- procederà alla sospensione del pagamento.

#### **Articolo 9**

##### **Recesso**

1. L'Agenzia si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, dandone comunicazione formale al Fornitore a mezzo PEC con un preavviso di almeno 20 giorni.
2. Il Fornitore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 123 del D.lgs. n. 36 del 2023, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo;
3. Trova applicazione il combinato disposto dell'art. 123 e dall'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36 del 2023 in tema di recesso.

#### **Articolo 10**

##### **Risoluzione**

1. La risoluzione del presente Contratto è disciplinata dall'art. 122 del D.lgs. n. 36 del 2023.

2. In caso di risoluzione, Agenzia ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
3. In ogni caso resta salva la facoltà di Agenzia di procedere all'esecuzione del Contratto a spese del Fornitore.

## **Articolo 11**

### **Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti**

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.lgs. n. 36 del 2023, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte del Fornitore, si applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12, del D.lgs. n. 36 del 2023.

## **Articolo 12**

### **Cauzione definitiva e Assicurazioni**

1. La garanzia definitiva presentata dal Fornitore ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il *Contratto* e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
2. Agenzia ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia definitiva per tutta la durata del contratto di appalto. In particolare, il Fornitore dovrà reintegrare la garanzia definitiva nel caso sia venuta meno in tutto o in parte e, comunque, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta di Agenzia.

4. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.
5. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, previa deduzione di crediti di Agenzia verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi o delle-forniture risultanti dal relativo certificato.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
7. Il Fornitore terrà indenne Agenzia da qualsiasi danno possa derivare alla stessa in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.
8. Al riguardo, il Fornitore dichiara di essere in possesso di polizza RCT/O (Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera) con massimale di € 3.000.000,00 unico per RCT (catastrofale, danni a persone e danni a cose) ed € 3.000.000,00 ma con il limite di € 1.500.000,00 per singolo infortunato sulla RCO ed una copertura di Responsabilità Civile Professionale, il cui massimale non dovrà essere inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro ed € 2.500.000,00 in aggregato annuo.
9. Il Fornitore, inoltre, si impegna a pagare direttamente eventuali franchigie previste nella polizza sopra citata, in caso di danno arrecato all'Agenzia o a terzi, affinché tale danno venga integralmente risarcito, nonché a risarcire l'eventuale danno eccedente i massimali di polizza.

10. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Agenzia e che, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l'obbligo di risarcimento di ogni danno subito.
11. Resta in ogni caso inteso che il Fornitore è, comunque, responsabile in proprio di quanto l'assicurazione presentata – ancorché accettata dall'Agenzia - non dovesse garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta - iniziale ovvero sopravvenuta - inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l'incapacità economica dell'assicuratore, etc.).
1. Il Fornitore dovrà fornire alla stazione appaltante idonea documentazione relativa alla vigenza delle coperture assicurative per l'intera durata contrattuale. Pertanto, in caso di polizza con scadenza precedente alla scadenza del servizio, il Fornitore dovrà dimostrare di aver provveduto al relativo rinnovo.

### **Articolo 13**

#### **Divieto di subappalto**

1. È fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

### **Articolo 14**

#### **Oneri fiscali, spese contrattuali**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi inclusi quelli indicati nei successivi commi, fatta eccezione di quelli che fanno carico all'Agenzia per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto costituiscono operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che sarà assolta secondo le modalità previste dalla vigente normativa; al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986 e l'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

3. Il Fornitore provvederà alla registrazione del presente contratto ai sensi dell'art 27, comma 1, del DPR 131/1986 in misura fissa, entro il termine di 30 giorni dalla sua sottoscrizione nonché alla trasmissione di una copia registrata all'Agenzia entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta registrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al precedente art. 8, il Fornitore provvederà agli adempimenti previsti dall'art.27, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.

### **Articolo 15**

#### **Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

### **Articolo 16**

#### **Trattamento dati personali**

1. Le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, Regolamento).
2. I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del contratto, verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

3. AdeR potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto tramite il sito internet [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it) in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
4. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento.
5. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.
6. Con la sottoscrizione del presente contratto e per la durata del medesimo, il Fornitore assume la qualifica di Responsabile del trattamento dei predetti dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.
7. In particolare, il Responsabile si impegna a procedere al trattamento dei dati personali in maniera conforme alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento dei dati personali e da tutto quanto altro previsto con l'atto allegato al presente contratto, che ne costituisce parte integrante (allegato C).

### **Articolo 17**

#### **Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione**

1. L'Agenzia ha nominato quale Responsabile del Procedimento il sig. \_\_\_\_\_ e il sig. \_\_\_\_\_ quale Direttore dell'esecuzione.

### **Articolo 18**

#### **Responsabile del contratto per il Fornitore**

1. Il Fornitore designa sin d'ora quale proprio responsabile del Contratto il sig. \_\_\_\_ il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con l'Agenzia.
2. Il responsabile del contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata.
3. Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:
  - Cellulare \_\_\_\_\_ ;

- Telefono \_\_\_\_\_ ;
- Indirizzo PRC \_\_\_\_\_ .

Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

4. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile di contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti del Fornitore medesimo.
5. Il responsabile di contratto del Fornitore opererà in collegamento con il Direttore dell'esecuzione dell'Agenzia, coordinandosi con il medesimo.

### **Articolo 19**

#### **Codice etico, Modello 231 e Protocollo di legalità**

1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Modello 231 e del Protocollo di legalità dell'Agenzia consultabile sul sito web [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it) che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il Fornitore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico, con il Modello 231 e con il Protocollo di legalità. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, l'Agenzia avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

### **Articolo 20**

#### **Foro competente**

1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

### **Articolo 21**

#### **Clausola finale**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

Microsoft S.r.l.  
(firmato digitalmente)

Agenzia delle entrate-Riscossione  
(firmato digitalmente)

Il Fornitore dichiara di conoscere ed espressamente approva tutte le clausole e condizioni di seguito elencate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.: art. 4 (corrispettivi), art. 7 (penali), art. 8 (fatturazione e modalità di pagamento), art. 9 (recesso), art. 11 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), art. 12 (cauzione definitiva e assicurazioni), art. 15 (riservatezza), art. 20 (foro competente).

Microsoft S.r.l.  
(firmato digitalmente)

Il presente Contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto digitalmente ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2016.